Numero della Proposta

205

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 8. Marzo 1862.
dal Ministro degli Esteri

OGGETTO

Applicazione a tutti i nazionali della legge consolare 15. Agosto 1858 con modificazioni e destinazione di Magistrati presso alcuni Consolati del Levante

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore

Adottata nella tornata del 186

1 — 3

[illegible] di [illegible] [illegible]

nel politico aspetto della Provincia e

mano e quali [illegible] regioni

[illegible] antiche [illegible] di [illegible] [illegible]

[illegible] Costituzione per [illegible]

nelle [illegible] popolazioni e per [illegible] del

[illegible] del fondamento del Regno

d'Italia [illegible] di tutte all'intero

spento il titolo di Conti Palatini

[illegible] [illegible] giurisdizione [illegible]

[illegible] [illegible] appartenenti alle [illegible]

[illegible] pendenti parte [illegible]

[illegible]. Di questa giurisdizione [illegible]

[illegible] [illegible] prigione [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] alla giurisdizione

[illegible] nella legge [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dove [illegible] più [illegible] [illegible]

conseguenza dei cangiamenti avvenuti
nel politico aspetto della Penisola, e
mercè i quali i cittadini originarj
degli antichi Stati si trovarono tutti
[illegible] [illegible] [illegible] dei soli Con-
sole del Re. - [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] l'ascesa dei [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
difetto di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del Regno
nuova [illegible] [illegible] [illegible] tutto. [illegible]
l'applicazione della [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
diritti [illegible] [illegible] pertanto
ogni [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] inconvenienti, ed a

porre i Comuni in grado di estendere
senza difficoltà e senza timore d'errori
a tutti i tributi dello Stato le norme
di procedura e le differenti prescrizioni
in questa legge comprese [illegible]
[illegible] che con [illegible] disposizioni
legislative senza [illegible]
[illegible] la pubblicazione delle [illegible]
[illegible] della legge [illegible]
[illegible] per [illegible] applicate [illegible]
[illegible] nazionale [illegible]
[illegible] allo [illegible] [illegible]
[illegible] estendere a tutto il Regno
[illegible] il principio che [illegible]
[illegible] competente [illegible]
in [illegible] dette [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] di
[illegible] [illegible] alle [illegible] dei Nazionali.)

Siffatto sistema era pienamente giusti-
ficabile allorchè lo Stato [illegible]
[illegible] a [illegible] limiti [illegible]
diverse parti di esso [illegible]
[illegible] legislazione. [illegible]
[illegible]
[illegible] per fortunati [illegible]
il territorio del Regno [illegible]
[illegible]
[illegible]
leggi diverse [illegible] differenti [illegible]
[illegible] di definire
ed [illegible] Corte [illegible] appello [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible]
[illegible] di [illegible] quindi

ai Consoli ed ai Tribunali consolari,
non è però men vero d'altro canto
che riuscirebbe troppo grave alle
persone appartenenti a remote Provincie
il portare gli appelli alla Corte di
Genova, la quale d'altronde, almeno
finchè dura l'attuale disformità
di codici e leggi, può forse parere
meno atta che verun altro a
dirimere le controversie che sorgono
dalle diverse legislazioni. Così
stando si proporrebbe di stabilire
che nei varj casi previsti dalla legge
consolare siano rispettivamente compe-
tenti le Corti d'Appello di
Firenze, Napoli, Palermo e Genova
secondochè il convenuto o l'ingiunto
appartiene alle Provincie Toscane,
Napoletane, Siciliane, od alle altre

Provincie del Regno. Solo si manterrebbe l'esclusiva competenza della Corte di Genova allorchè per questione di protetti italiani e di connazionali od inquisiti dei quali per lunghissima assenza del Regno, o per altra causa qualsiasi non fosse ben accertata la vera origine ed il preciso domicilio nello Stato, e qualora trattandosi di più imputati od inquisiti essi appartengano in numero eguale a differenti Provincie.

Gli art. 45. e 46. della legge 15. agosto 1858 stabiliscono che il tribunale consolare deve essere composto del Presidente e di due Giudici consolari, e che questi Giudici ed altrettanti supplenti siano scelti al principio d'ogni anno dal Console fra le persone

ragguardevoli del distretto. Dopo
gli ultimi avvenimenti trovandosi
avvinta in alcune località del
Levante una numerosa colonia ita-
liana più non fu possibile per la
quantità ed importanza delle cause
sottoposte al Tribunale Consolare di
rinvenire due persone le quali vole-
ssero assumersi l'ufficio di Giudici Asses-
sori per l'intiero anno; Alcuni
Consoli aderendo ai richiami dei
due Giudici chiamati a comporre
il Tribunale, e che lagnavansi di
[illegible] e di
dover trascurare i propri loro inte-
ressi per assistere troppo di frequente
a lunghe e faticose udienze, dovettero
nominare invece di due, tre o
quattro Giudici, i quali siedono

alternativamente ciascuno due o quattro
mesi dell'anno, ed un numero cor-
rispondente di supplenti per sup-
plire agli effettivi.
Ora a fronte del disposto dalla
Legge organica, ed in specie dell'art. 16.
che indica al Comitato come debbano
regolarsi quando venisse a sorgere
e ridurre di Istituto Consolare per
tenderne maggiore questione sulla validità
o non validità di tali nomine, ed
quindi anche degli atti e decisioni
emanate da quei Giudici, sembra mi-
gliore consiglio di fare al Console compe-
tenza di scegliere ove d'uopo, un
numero maggiore di Giudici effettivi
e supplenti, perchè ne fissi tale
durata stessa di nomina il riparto per
singoli mesi dell'anno nei limiti

stabiliti nell' art. 45. della legge.

Tali sono le disposizioni che io sottopongo, o Signori, al vostro esame e che trovansi comprese nel presente progetto di legge.

L'altro schema che io ho in pari tempo l'onore di presentarvi, risguarda l'invio in alcune località del Levante di Giudici incaricati di concorrere all' esercizio della giurisdizione consolare.

Verso la fine del 1860 il numero degli affari giurisdizionali, che già non era di poca entità negli anni precedenti, si accrebbe talmente in alcune località del Levante da rendere necessario l'invio di qualche Impiegato che meglio del personale consolare subalterno fosse in grado di sussidiare i Consoli in materia

tanto delicato e difficile. Limitando
però dapprima una simile misura
al solo Consolato in Alessandria dove
la presenza di circa otto mila italiani
rendeva più urgente siffatto bisogno,
il Governo del Re destinava provvi-
soriamente in quella città un Ma-
gistrato, il quale ornato nelle legisla-
zione civile e penale e nelle
pratiche giudiziarie doveva riuscire di
utile guida e di efficace aiuto
al Console nel disbrigo delle molte
controversie sottoposte al suo giudizio.

L'esperienza di un anno avendo
pienamente dimostrata l'utilità di
una tale misura, il Governo del
Re credette pensare non solo a rendere
la definitiva in Alessandria, ma
ad estenderla eziandio a questi altri

Consolati presso cui trovavasi sentire quella necessità, ed in ispecie a quello in Costantinopoli, dove fu pure oggi giuocoforza di inviare immediatamente un altro Magistrato per attendere principalmente all'istruzione di un importantissimo e complicato processo criminale che trovasi colà iniziato.

Importa quindi di dare stabile e regolare assetto a quella istituzione, il cui scopo si è di assicurare ai numerosi italiani dimoranti in località in cui è attribuita ai Consoli una giurisdizione, quelle maggiori guarentigie nell'amministrazione della giustizia, che difficilmente si potrebbero rinvenire negli Agenti Consolari per l'indole del loro ufficio, per la

moltiplicità delle loro attribuzioni
del poter acquistare quelle profonde co-
gnizioni e quella pratica esperienza
che in così importante argomento si
richiedono.

Ma perchè si possa conseguire
lo scopo prefisso, e non vengano meno
gli utili risultati che da siffatta
istituzione si ha luogo a sperare, è
mestieri che gli affari di cui è
questione siano destinati a' soli Ma-
gistrati fatti nella carriera giudi-
ziaria, e versati nei diversi rami
della legislazione che essi sono chiama-
ti ad applicare. A questi Magistra-
ti, ai quali sarebbe conferito il titolo
e la qualità di Consoli addetti,
perchè maggior potere ed influenza
e verso i nazionali e verso le locali

Autorità e gli Stranieri, vogliono poi
esser conceduti tutti quei vantaggi e
quelle agevolezze che sono necessarie
così perchè si addottino più volenterosi
a recarsi all'estero come per assicu-
rare loro una conveniente posizione
e mettersi in grado di sostenere con
decoro e dignità il loro ufficio: ha
in special modo è necessario di conservare
a questi Giudici il loro grado ed
anzianità nella Magistratura di cui
si riterranno pur sempre far parte e
nella quale saranno reintegrati
al cessare della temporanea loro mis-
sione; non potendosi con fondamento
sperare che sia possibile di inviarvi
Magistrati capaci ed istruiti che
vogliano abbandonare il loro posto per
trasferirsi in lontane regioni ove

rimanesse ad essi preclusa la via ad ulteriori progressi nella carriera giudiziaria.

Il progetto di legge che viene sottoposto alle vostre deliberazioni ha appunto in mira, o Signori, di sancire i principii che vi ho esposto. L'art. 1° stabilisce la massima che presso i Consolati a cui è consentito dai Trattati o dagli usi l'esercizio di una giurisdizione propria, ove se ne riconosca il bisogno, inviisi un Magistrato per coadiuvare e rappresentare il Console nel disimpegno delle funzioni inerenti a siffatto esercizio.

Coll'art. 2° si prescrive che questo Magistrato debba essere tolto dalla carriera giudiziaria di cui continuerà

a far parte conservando ciò ch'era il suo grado ed anzianità, abbia titolo e qualità di Console addetto, e goda durante la sua dimora all'estero di uno stipendio corrispondente al posto che occupava nella Segreteria, di un assegno locale, e dell'indennità per spese di viaggio fissata ai Consoli.

Essendo quei Giudici chiamati a dividere coi Consoli le fatiche e gli incomodi che trae seco il soggiorno in Levante e Barberia, giustizia vuole che venga pure ad essi esteso nel computo della pensione il favore di un quinto degli anni passati in servizio in quelle regioni. A ciò provvede l'art. 3° del progetto.

Finalmente negli art. 4. 5. e 6. si designano i Consolati presso i

quali verrebbe fin d'ora autorizzato
l'invio di Giudici, gli assegni a
corrispondersi ai medesimi, e le
norme a seguirsi pel pagamento
così dello stipendio come dell'assegno,
stanziando nel bilancio la somma
a tale effetto richiesta.

La destinazione del Giudice
pare possa limitarsi per ora ai
tre Consolati di Alessandria, Tunisi
e Costantinopoli dove maggiore è
l'affluenza dei nazionali e quindi
assai rilevanti sono per numero e
importanza gli affari contenziosi
attribuiti alla cognizione dei Consoli.
Gli assegni locali furono determinati
nelle somme che risultarono stretta-
mente necessarie perchè i Consoli
addetti possano mantenersi decorosamente

5.

Pel pagamento degli assegni e degli sti=
pendii si osserverebbero le norme sopra
fissate per gli Ufficiali Consolari
della 1.a Categoria, esistendo tanto
per gli uni come per gli altri le
ragioni che indussero a prescrivere
quelle norme.

Per quanto riguarda infine
la somma a stanziarsi pel pagamento
dello stipendio ed assegno a questi
tre Consoli addetti si ritenne
che lo stipendio medio ad essi spettante
possa essere di L. 3000., e così l'am=
montare totale degli stipendi e degli
assegni ascenderebbe a L. 15000. che
dovranno aggiungersi alla categoria
Personale dei Consolati del Bilancio
del Ministero dell'Estero.

Nel rassegnare alla Camera la

Nelle espresse considerazioni mi appoggio alle proposte contenute nei due progetti di legge in questione, e io sono persuaso che apprezzandone la convenienza e l'utilità vorrà dare ai medesimi l'intiera sua approvazione.

Articolo I°

La Legge Consolare del 15 Agosto 1858 N° 2984 sarà pubblicata nelle nuove Provincie del Regno, ed applicata a tutti indistintamente i Nazionali Italiani. —

Articolo II°

Nei casi previsti dagli Articoli 82, 92, 118, 133 e 145 della Legge Consolare saranno rispettivamente competenti le Corti d'Appello e le Corti d'Assisie di Firenze, Napoli, Palermo e Genova secondochè il convenuto e l'inquisito appartiene alle Provincie Toscane, Napolitane, Siciliane od alle altre Provincie del Regno.

S'intenderanno quindi modificate in conformità alla suespressa disposizione anche le prescrizioni contenute negli Art.i 83-

alinea 3°, 107, 120 N° 2, 123 alinea 2°, 124, 125, 128, 129 e 132 della precitata legge.
Tuttavia trattandosi di protetti, ovvero di convenuti od inquisiti appartenenti in numero eguale a differenti Provincie, o dei quali non si possa stabilire quale fosse nel Regno il preteso luogo di origine s'intenderà essere competente la Corte d'Assisie di Genova.

Articolo III°

Per la formazione del Tribunale Consolare, ove il numero e l'importanza delle cause a decidersi lo richieda, potrà il Console al principio di ogni anno scegliere un numero di giudici assessori e di giudici supplenti maggiore di quello indicato all'Art° 46 della predetta legge, purchè

R.

ne fissi nel Decreto stesso di nomina il riparto pei singoli mesi dell'anno in armonia al disposto dell'Art.° 45.

Art.o 1.o

Presso i Consolati, a cui i Trattati e gli usi consentono l'esercizio di una giurisdizione potrà, ove se ne riconosca il bisogno, esser destinato un Magistrato coll'incarico specialmente di sussidiare e rappresentare il Console nel disimpegno delle funzioni inerenti all'esercizio della giurisdizione ad esso attribuita in base alla legge del 15 agosto 1858.

Art.o 2.o

Questo Magistrato sarà scelto fra i Membri dell'ordine giudiziario, e conserverà il suo grado ed anzianità nella carriera della Magistratura, di cui continuerà a far parte.

Durante il suo soggiorno all'estero

desso avrà titolo e qualità di Console addetto, e godrà di uno stipendio pari a quello assegnato al suo grado nella carriera giudiziaria, di un assegno locale, e della indennità per le spese di viaggio accordata ai Consoli.

Art.° 3.°

Il numero degli anni di servizio prestati in Levante e fuori di Europa da questi Consoli addetti sarà nella liquidazione della loro pensione computata a norma di quanto è fissato pei Consoli.

Art.° 4.°

In applicazione all'art.° 1.° è fin d'ora autorizzata la destinazione

di un Magistrato presso i Consolati in Alessandria, Costantinopoli e Tunisi.

L'assegno locale da corrispondersi ai medesimi viene fissato nella somma di £ 8000 per Alessandria, £ 8000 per Costantinopoli, e £ 6000 per Tunisi

Artº 5º.

Pel pagamento e decorrenza dello stipendio e dell'assegno si osserveranno le norme prescritte per gli Ufficiali Consolari di 1ª Categoria.

Artº 6º.

Una somma di £ 31,000 sarà perciò aggiunta alla Categoria 9 Personale dei Consolati del Bilancio passivo del Ministero per gli Affari Esteri.

N° 205.

Progetti di legge presentati alla Camera dal Presidente del Consiglio ~~Ministro~~ degli affari Esteri (Rattazzi)

Applicazione della legge consolare 15. Agosto 1858.

Istituzione ~~[illegible]~~ di Magistrati presso alcuni Consolati in Levante

Tornata delli 8. Maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio incaricato di reggere interinalmente il Ministero dell'Estero,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico

Il predetto Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a presentare al Parlamento nazionale ed a sostenerne la discussione, due progetti di legge, l'uno per l'applicazione a tutti i nazionali della legge consolare del 15 Agosto 1858 con alcune modificazioni, l'altro per l'invio presso alcuni Consolati in Levante di Magistrati incaricati del disimpegno delle funzioni inerenti all'esercizio della giurisdizione consolare.

Dato in Torino addì   Febbrajo 1862.

Vittorio Emanuele

Ricasoli